

COMUNE DI FALERNA

PROVINCIA DI CATANZARO

IL REVISORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Verbale n.17 Data _18/11/2024	OGGETTO: Parere sulla proposta di determinazione dell'addizionale comunale all'IRPEF – Anno 2025, aliquota e soglia di esenzione.
----------------------------------	--

L'anno 2024, il giorno 218 del mese di novembre, il revisore economico-finanziario acquisiti i documenti con pec nell'esercizio delle proprie funzioni; esprime parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale inerente l'approvazione per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2025; Determinazione aliquota e soglia di esenzione.

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Visto l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale prevede che:

- a) i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.
- b) con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto altresì l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e s.m.e i., il quale dispone che *“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”*;

Esaminata la proposta di conferma al regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con la quale si prevede a decorrere dal 1° gennaio 2025:

- la conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura fissa dello 0,8%.

Considerato, che non vi sono ripercussioni delle previsioni regolamentari sulle entrate di bilancio dell'ente;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la conferma dell'aliquota allo 0,8 % dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2025.

Il revisore economico-finanziario
